



AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E DI MILAZZO
Area Affari Legali, Gare e Contratti

CONVENZIONE
TRA L'AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Porto di Messina – Interventi di caratterizzazione delle aree di sedime della Zona Falcata

- L'anno 2016 addì 18 del mese di ottobre, presso la sede della Autorità Portuale di Messina, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Dott. Antonino De Simone, nato a Meta di Sorrento (NA) il 19.12.1954, nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Autorità Portuale di Messina giusta Decreto Ministeriale del 05/08/2016 n. 269, con sede in Messina, via Vittorio Emanuele II n. 27, ed ivi domiciliato per la carica, di seguito denominato "Ente committente", C.F. n. 80005610839, legittimato alla sottoscrizione della presente convenzione,

E

- Il Prof. Pietro Navarra, nato a Messina (ME), il 30.08.1968, nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Cod. Fiscale 80004070837 - P.IVA 00724160833.

VISTI

- gli articoli 4, 5 e 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale";
- l'articolo 30 della legge regionale del 29 aprile 1985, n.21, recante "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con particolare riferimento al comma 1, articolo 15, ove è previsto che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- la legge 30 aprile 1991, n.10 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione che “riconosce i porti” tra le materie a legislazione concorrente;
- la Sentenza n. 191/2013 del 28.01.2013, resa dal Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile - che ha statuito l’appartenenza al demanio statale delle aree ricomprese all’interno della c.d. “Zona Falcata del Porto di Messina” ed ha escluso che proprietario possa essere considerato il Comune di Messina;
- l’Accordo negoziale interistituzionale firmato il 23.04.2014 presso la sede dell’Autorità Portuale di Messina tra l’Autorità Portuale e l’Ente Autonomo Portuale di Messina con l’avallo della Regione Siciliana;
- il “Patto per la Falce”, siglato a Palermo il 26.01.2016 tra la Regione Siciliana, l’Autorità Portuale di Messina, il Comune di Messina e l’Università degli Studi di Messina, per la semplificazione ed il coordinamento procedurale per l’approvazione del piano regolatore del porto di Messina;
- l’“Accordo tra Amministrazione comunale e Autorità Portuale di Messina ai sensi dell’art. 2 del Patto per la Falce”, siglato a Messina il 05.02.2016 tra l’Autorità Portuale di Messina ed il Comune di Messina onde procedere ad una concorde determinazione degli indici, degli *standards* e delle norme di attuazione finalizzati alla redazione del PIO;
- gli articoli 4 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”

CONSIDERATO

- che tutti gli attori interessati allo sviluppo dell’area sollecitano da tempo l’adozione di tempestive e risolutive misure finalizzate alla riqualificazione ed al rilancio economico, culturale ed ambientale dell’area portuale del comune di Messina;
- che, in particolare, le aree ricomprese entro la c.d. Zona Falcata del Porto di Messina sono contraddistinte da caratteristiche naturali, ambientali, storiche ed infrastrutturali che richiedono una ponderata ricerca di integrazione ed equilibrio tra funzioni portuali, urbanistiche, vocazione industriale e turistica;
- che, a tal fine, si dimostra ineludibile l’esigenza di programmare interventi infrastrutturali che consentano di armonizzare la vocazione cantieristica dell’area in esame, fino a questo momento esistente, rispetto ad una valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale in chiave turistica;

- che risulta altresì necessario provvedere ad una previa caratterizzazione dell'area di sedime prodromica rispetto ad ogni possibile attività di pianificazione di interventi di bonifica ed infrastrutturali sul compendio demaniale in esame;

RITENUTO

- che ai fini del conseguimento del suddetto obiettivo è conducente promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, articolate forme di collaborazione interistituzionale anche per il contingentamento dei tempi di approvazione;
- che, nel corso di diversi incontri istituzionali, l'Università degli Studi di Messina ha manifestato il proprio intendimento di supportare le iniziative di recupero ambientale e di bonifica della Zona Falcata del porto di Messina mediante lo svolgimento delle necessarie attività di caratterizzazione dell'area di sedime;
- che l'Università di Messina con delibera del Senato Accademico del 11 Maggio 2016 e del Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2016 ha costituito la società UnimeLab s.r.l. allo scopo di gestire i laboratori tecnologici dell'Ateneo;
- che, al fine di procedere alla suddetta attività di caratterizzazione, l'Università di Messina ha rappresentato di poter impiegare le proprie attrezzature tecniche ed il personale tecnico e scientifico di cui dispone ovvero ricorrere al supporto di UnimeLab e/o di specifici Spin Off, verso la corresponsione dei costi sostenuti;
- che, al contempo, l'Università di Messina ha altresì avanzato la richiesta di poter impiegare, a soli fini didattici e/o scientifici, i risultati dell'attività di caratterizzazione da svolgere sulle aree ricomprese all'interno della Zona Falcata del porto di Messina, garantendo, comunque, il rispetto della necessaria riservatezza concernente dati sensibili e/o sensibilissimi, ovvero circa le informazioni che, per ragion d'ufficio, non possono essere divulgate a terzi;
- che, in considerazione dell'elevato grado di professionalità che contraddistingue il personale dell'Università di Messina e della correlata esperienza scientifica maturata, l'Ateneo peloritano garantisce elevati *standards* di competenza ed affidabilità;
- che, in ossequio ai principi di economicità, efficienza, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, il costo dell'intervento di caratterizzazione delle aree di sedime della Zona Falcata, limitato alla corresponsione delle spese sostenute in favore dell'Università di Messina, costituisce l'occasione di un sicuro risparmio di risorse economiche in considerazione della sostanziale gratuità della prestazione fornita da un qualificato soggetto pubblico al di fuori di logiche di mercato e per superiori e prevalenti finalità scientifiche, onde si giustifica la stipula della presente convenzione in luogo dello svolgimento di una procedura comparativa finalizzata ad affidare ad un operatore economico privato, a titolo oneroso, lo svolgimento degli interventi in esame.

CON LA PRESENTE CONVENZIONE

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 (Oggetto delle attività)

L'Autorità Portuale di Messina come sopra rappresentata affida all' Università degli Studi di Messina la redazione del Piano di Caratterizzazione delle aree di sedime della zona Falcata- Zone A, B e D (15 ettari) in ordine alle sotto indicate fasi ed attività, in conformità all' Allegato 2 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/06:

FASE 1

- a) ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito
 - a.1) raccolta e realizzazione di un SIT (Sistema Informatico Territoriale) relativo alle indagini geognostiche dirette e indirette disponibili presso enti pubblici e società private;
- b) elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.;
 - b.1) rilievo di dettaglio ortofotografico mediante drone per la realizzazione di una cartografia di base funzionale al rilievo topografico di dettaglio;
 - b.2) rilievo LIDAR (laser scanner) mediante drone per la ricostruzione dei volumi presenti in zona;
 - b.3) rilievo termografico da drone per la definizione delle anomalie termiche superficiali;
 - b.4) rilievo GPR (Ground Penetrating Radar) per l'indagine dei servizi subsuperficiali e dei materiali interrati;
 - b.5) indagini geofisiche (sismiche ed elettriche) per la definizione delle profondità da raggiungere con i sondaggi geognostici diretti;
 - b.6) elaborazione del piano delle indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti

I risultati delle indagini verranno forniti su supporto informatico e cartaceo e verranno accompagnati da una relazione tecnica esplicativa.

FASE 2: ai sensi della normativa vigente, la presente fase si compone delle sotto indicate attività il cui livello di dettaglio verrà definito sulla base della relazione tecnica esplicativa redatta a conclusione della FASE 1

- c) esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti;
- d) elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- e) elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
- f) identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile, sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell' Analisi di Rischio.

L'incarico dovrà essere svolto nella osservanza delle vigenti disposizioni di legge dettate in materia di tutela ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro e con piena assunzione di responsabilità verso terzi e nei confronti del proprio personale addetto.

Si conviene, infine, che, prima dell'avvio degli interventi in oggetto, l'Autorità Portuale e l'Università di Messina effettueranno apposito, preliminare sopralluogo congiunto sulle aree di interesse.

Art. 3 (Attività)

Gli interventi di caratterizzazione comprendono tutti gli adempimenti descritti all'interno dell'art. 2, nonché la predisposizione e la presentazione, all'Autorità Portuale, dei risultati finali.

Le cennate attività dovranno essere svolte in stretto e costante rapporto con gli Enti sottoscrittori e, per particolari esigenze, si dovrà fare riferimento al R.U.P., nominato dall'Autorità Portuale e ai referenti scientifici indicati dall'Università.

Art. 4 (Modalità e tempi di svolgimento)

Le attività oggetto della presente intesa dovranno, in modo compatibile con le esigenze degli Enti sottoscrittori, svolgersi e concludersi secondo separato *addendum* stipulato tra i soggetti pubblici firmatari del presente atto entro il 15 novembre 2016, nel quale verranno definiti tempistica e costi degli interventi di cui all' art.2.

Art. 5 (Costi)

I costi per lo svolgimento delle attività sopra descritte, omnicomprensivi e compensativi per le prestazioni previste nella presente convenzione, restano fissati in un importo che sarà successivamente concordato tra le parti nell'*addendum* di cui al precedente art. 4. Tale importo è da ritenersi imponibile, IVA esclusa, se dovuta.

Le suddette somme saranno corrisposte per ognuna delle FASI previste nell'art. 2 in due soluzioni:

- il 30% ad inizio attività di ciascuna FASE
- il 70% a completamento di ciascuna FASE, previa consegna all'Autorità Portuale degli elaborati finali, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dai precedenti articoli, con pagamento delle somme su *C/C dedicato* alla commesse pubbliche intestato all'Università degli Studi di Messina, previa presentazione della documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di rendicontazione.

Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ciascuna delle parti assume, a pena nullità assoluta, gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'Autorità si impegna a comunicare all'Università degli Studi di Messina il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto nei termini di cui al comma 6, art. 3, Legge n. 136/2010.

L'Università si impegna a comunicare gli estremi del c/c dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, Legge n. 136/2010.

Art. 7 (Responsabilità e Assicurazione)

Si intendono assunti dall'Università degli Studi di Messina tutti gli oneri e le responsabilità connessi al completo svolgimento delle attività di cui trattasi con le modalità e nei tempi previsti.

L'Università di Messina produce all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia della propria polizza assicurativa che tenga indenne la A.P. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (**Allegato 2**).

Art. 8 (Responsabilità Scientifica)

Ai fini del corretto svolgimento della presente Convenzione le Parti nominano i seguenti Responsabili Scientifici:

- per l'Autorità Portuale di Messina:
 - o Dott. Vincenzo Laruffa;
- per l'Università degli Studi di Messina:
 - o Prof.ssa Candida Milone (Coordinatore),
 - o Prof. Giovanni Randazzo,
 - o Prof.ssa Concetta De Stefano.

Art. 9 (Spese contrattuali)

Ogni spesa relativa i bolli, registrazione e quant'altro relativo alla presente convenzione, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, in caso d'uso, sono a carico dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 10 (Proprietà dei risultati)

I risultati delle elaborazioni sono di proprietà dell'Autorità Portuale di Messina e dell'Università degli Studi di Messina; quest'ultima potrà utilizzarne i dati anche per finalità didattiche e scientifiche.

Art. 11 (Riservatezza; pubblicazioni)

L'Università degli Studi di Messina si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'Autorità Portuale, di cui venisse a conoscenza in conseguenza delle attività effettuate in esecuzione della presente convenzione.

In ogni pubblicazione, l'Università di Messina è tenuta a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca, menzionando espressamente il partenariato con l'Autorità Portuale di Messina.

Art. 12 (Trattamento dei dati)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e smi.

Art. 13 (Controversie)

In caso di controversie in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione che non si fossero potute definire, bonariamente, in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 14
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Messina, 18/10/2016

per l'Università degli Studi di Messina

per l'Autorità Portuale di Messina

IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Dott. Antonino De Simone

N.B. Ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 15, della legge 241 del 1990, il presente accordo viene controfirmato con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità dello stesso.